

2.2. Preparati gassosi.

Per i gas che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella II A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella II A

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T*	T	Xn
T* con R39/via di esposizione	conc. $\geq 1\%$ R39 (*) obbligatoria	$0,2\% \leq \text{conc.} < 1\%$ R39 (*) obbligatoria	$0,02\% \leq \text{conc.} < 0,2\%$ R68 (*) obbligatoria
T con R39/via di esposizione		conc. $\geq 5\%$ R39 (*) obbligatoria	$0,5\% \leq \text{conc.} < 5\%$ R68 (*) obbligatoria
Xn con R68/via di esposizione			conc. $\geq 5\%$ R68 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).

3. Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata.

3.1. Preparati non gassosi.

Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella III, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella III

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	T	Xn
T con R48/via di esposizione	conc. $\geq 10\%$ R48 (*) obbligatoria	$1\% \leq \text{conc.} < 10\%$ R48 (*) obbligatoria
Xn con R48/via di esposizione		conc. $\geq 10\%$ R48 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).

3.2. Preparati gassosi.

Per i gas che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella III A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella III A

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato	
	T	Xn
T con R48/via di esposizione	conc. $\geq 5\%$ R48 (*) obbligatoria	$0,5\% \leq \text{conc.} < 5\%$ R48 (*) obbligatoria
Xn con R48/via di esposizione		conc. $\geq 5\%$ R48 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).